

(N. 1805)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONATI e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1961

Norme relative agli scrutini e agli esami di riparazione nella scuola elementare

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo del presente disegno di legge è quello di eliminare l'esame di riparazione per gli alunni del primo ciclo della scuola elementare e di sopprimere la relazione scritta fino ad ora richiesta agli insegnanti elementari per motivare la mancata promozione di un alunno da una classe a quella successiva dello stesso ciclo.

Riteniamo sufficiente un breve cenno a chiarimento dei motivi che ci hanno indotto alla presente proposta. Chi in due anni di regolare frequenza alla scuola non ha raggiunto il minimo richiesto da una prova il cui programma è assolutamente modesto in rapporto al normale apprendimento nelle classi del primo ciclo, non sembra possa nel periodo delle vacanze estive (il quale dovrebbe essere per evidenti ragioni igieniche dedicato al riposo) raggiungere quel sufficiente grado di maturità che gli consenta una utile frequenza del secondo ciclo.

Già ora non sono ammessi esami di riparazione, e a noi pare giustamente, per gli alunni delle classi I, III e IV, dalle quali i frequentanti di scuola pubblica o parificata

accedono alla classe successiva solo per scrutinio; anche i provenienti da scuola paterna accedono alle classi II, IV e V con esami di idoneità in unica sessione. Gli alunni di seconda, solo perchè questa classe chiude il primo ciclo, hanno invece, con scarsa o nessuna utilità, fruito fino ad ora di due sessioni di esame.

Sulla soppressione della « motivata relazione scritta » che i maestri devono fare a giustificazione della mancata ammissione per scrutinio di un alunno da una ad altra classe dello stesso ciclo, osserviamo che se la disposizione è stata utile per far comprendere agli insegnanti l'eccezionalità della mancata promozione, eccezionalità che viene dalla presente proposta conservata, essa ha però giustamente preoccupato gli insegnanti, i quali non amano esprimere per iscritto giudizi (sostanzialmente impliciti nella mancata promozione) che, data l'età dei ragazzi, non possono essere definitivi, e che comunque, conosciuti, potrebbero urtare la sensibilità delle famiglie.

L'eliminazione della motivata relazione scritta non esclude evidentemente la possi-

bilità di utili scambi di idee fra insegnanti e direttori didattici circa la situazione degli alunni; elimina invece una ragione di disagio fortemente avvertita dagli insegnanti senza in alcun modo modificare lo spi-

rito e la sostanza delle norme attualmente vigenti.

Confidiamo pertanto che i legislatori vorranno confortare con la loro approvazione il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1254, è sostituito dal seguente:

« Alla fine del primo ciclo la promozione degli alunni è conseguita mediante esami scritti e orali, che si svolgono in un'unica sessione estiva. Alla fine del secondo ciclo la promozione degli alunni è conseguita mediante esami scritti e orali che si svolgono nella sessione estiva ed in quella autunnale.

Il passaggio dall'una all'altra classe dello stesso ciclo avviene senza esami, in unico scrutinio.

L'insegnante non ammette l'alunno alla classe successiva dello stesso ciclo soltanto in casi eccezionali.

L'alunno non ammesso, ripete l'ultima classe frequentata ».